*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 14**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 18 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 2013.

**Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l'anno 2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari;

Visto l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera *b)*, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012;

Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 32, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e della finanze n. 41930 del 2013, adottato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, con cui sono definite le modalità di individuazione degli obiettivi 2013-2015 di ciascun ente locale ai sensi del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto l'articolo 31, comma 20, primo e secondo periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 – come modificato dal comma 445, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 – che dispone che ciascun ente soggetto al patto di stabilità interno è tenuto ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria e che la mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto l'articolo 31, comma 20, terzo e quarto periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 – come modificato dal comma 445, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 –, il quale dispone che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera *d)*, del citato articolo 31 e che decorso tale termine, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale o l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese;

Visto l'articolo 31, comma 20-*bis*, della richiamata legge n. 183 del 2011 – come inserito dal comma 446, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 – che dispone che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno;

Vista la disposizione recata dall'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, con la quale si prescrive che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo program-

matico predeterminato e che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed infine che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'articolo 4, comma 12-*bis*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha soppresso al primo periodo dell'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»;

Visto l'articolo 1, comma 207, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, non si applica la sanzione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 prevista dal comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal novellato comma 26, lettera *d)*, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, mentre quella di cui al comma 2, lettera *a)*, del predetto articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera *a)*, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'articolo 1, comma 447, della legge n. 228 del 2012 che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con la procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, sono assoggettati alla sanzione prevista per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 dal comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera *a)*, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che s'intende così ridefinita: il fondo sperimentale di riequilibrio o il fondo perequativo è ridotto in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'articolo 1, comma 17-*quinquies*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, a norma del quale agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti;

Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, o sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli enti locali ai sensi del comma 20, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, emerge che nell'anno 2012 risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno 24 comuni e 3 province;

Considerato che per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 per la parte inerente alle Autonomie speciali, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale del 19 luglio 2013, n. 219, dei 24 comuni indicati sono sanzionabili solo 7, in quanto non ubicati nei territori delle Autonomie speciali;

Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione agli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno ammonta ad euro 2. 152.000 per i comuni e ad euro 8.776.000 per le province;

Visto l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1, commi 119, lettera *a)* e *b)*, legge n. 228 del 2012, il quale dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per un importo pari a 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, a 2.500 milioni di euro per l'anno 2014, e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

Visto, inoltre, il comma 6-*bis* del predetto articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012, introdotto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 174 del 2012, che prevede che, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno non si applica la riduzione di cui al citato comma 6 e che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;

Visti i decreti del Ministero dell'interno del 25 ottobre 2012 e del 31 gennaio 2013 con i quali sono state determinate le riduzioni delle risorse ai comuni ai sensi del richiamato articolo 16, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legge n. 95 del 2012;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2013 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 7 agosto 2013;

Decreta:

*Articolo unico*

1. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che hanno conseguito per l'anno 2012 l'obiettivo del patto di stabilità interno, comunicano entro il termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia di euro di cui necessitano per sostenere nell'anno 2013 spese inderogabili connesse a:

*a)* debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e finanziati ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese correnti impegnate nell'anno 2012;

*b)* donazioni modali private ricevute in anni precedenti al 2013 con riferimento ai pagamenti che devono essere effettuati nel 2013.

Ove la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente. Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi disponibili, la parte residuale è attribuita ai comuni di cui al comma 1 mediante la corrispondente riduzione dell'obiettivo di un importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata nel triennio 2007-2009.

2. Le Province di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che hanno conseguito per l'anno 2012 l'obiettivo del patto di stabilità interno, comunicano entro il termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia di euro, di cui necessitano per sostenere nell'anno 2013 spese inderogabili connesse a:

*a)* debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e finanziati ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese correnti impegnate nell'anno 2012;

*b)* ordinanze di protezione civile inerenti ad eventi sismici, dissesti idrogeologici, conseguenze di maltempo e avversità atmosferiche, per la parte non coperta da risorse regionali o nazionali.

Ove la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente. Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi disponibili, la parte residuale è attribuita alle province di cui al comma 1 mediante la corrispondente riduzione dell'obiettivo di un importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata nel triennio 2007-2009.

3. La Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 ottobre 2013, pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti locali e dei relativi spazi finanziari attribuiti e aggiorna gli obiettivi di ciascun ente locale interessato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2013

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SACCOMANNI

*Il Ministero dell'interno*
ALFANO

**14A00249**

---

DECRETO 7 gennaio 2014.

**Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135";

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a
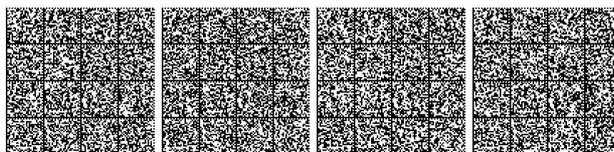
reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di novembre 2013, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2013 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 3,023%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,226%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 2,00%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014 è pari al 2,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

*Il direttore generale del Tesoro:* LA VIA

**14A00167**

DECRETO 7 gennaio 2014.

**Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n.388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della Sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalità e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario";

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, pubblicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con Ministro della Sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, al dato come sopra

calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di novembre 2013, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2013 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/92, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 3,023%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,226%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 2,00%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014 è pari al 2,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

*Il direttore generale del Tesoro:* LA VIA

**14A00168**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 dicembre 2013.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- Tromba d'aria del 29/07/2013 nella provincia di Biella.
- Tromba d'aria del 29/07/2013 e 24/08/2013 nelle province di Alessandria, Torino.
- Piogge alluvionali dal 29/07/2013 al 25/08/2013 nella provincia di Cuneo.
- Piogge alluvionali dal 24/08/2013 al 26/08/2013 nella provincia di Asti.
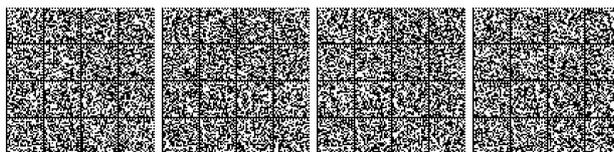
Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

*Alessandria*: - Tromba d'aria del 29/07/2013 e 24/08/2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Alessandria, Altavilla Monferrato, Balzola, Bergamasco, Casale Monferrato, Castellazzo Bormida, Castelspina, Frassineto Po, Lu, Masio, Morsasco, Oviglio, Rosignano Monferrato, San Salvatore Monferrato, Villanova Monferrato.

*Asti*: - Piogge alluvionali dal 24/08/2013 al 26/08/2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bruno, Bubbio, Calosso, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelnuovo Belbo, Cessole, Cortiglione, Fontanile, Loazzolo, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montaldo Scarampi, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Sessame, Vesime.

: - Piogge alluvionali dal 24/08/2013 al 26/08/2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Antignano, Bruno, Cortiglione, Fontanile, Mombaruzzo.

*Biella*: - Tromba d'aria del 29/07/2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Massazza, Verrone.

*Cuneo*: - Piogge alluvionali dal 29/07/2013 al 25/08/2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bergolo, Busca, Centallo, Cortemilia, Cossano Belbo, Feisoglio, Gorzegno, Levice, Montanera, Morozzo, Perletto, Prunetto.

*Torino*: - Tromba d'aria del 29/07/2013 e 24/08/2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Caselle Torinese, RivolI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2013

*Il Ministro:* DE GIROLAMO

14A00183

---

DECRETO 24 dicembre 2013.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- Tromba d'aria del 13/07/2013 nelle province di Brescia, Cremona.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivitÀ agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

*Brescia*: - Tromba d'aria del 13/07/2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Castelcovati, Dello, Offlaga, Pontevico, Verolanuova.

*Cremona*: - Tromba d'aria del 13/07/2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cà D'Andrea, Cappella Dè Picenardi, Casalmaggiore, Casteldidone, Cella Dati, Cicognolo, Cingia Dè Botti, Corte Dè Frati, Derovere, Gabbioneta-Binanuova, Gussola, Martignana Di Po, Motta Baluffi, Ostiano, Pescarolo Ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve San Giacomo, Rivarolo Del Re Ed Uniti, San Giovanni In Croce, San Martino Del lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa D'Oglio, Solarolo Rainerio, Torre Dè Picenardi, Torricella Del Pizzo, Voltido.

: - Tromba d'aria del 13/07/2013;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di CÀ D'Andrea, Derovere, Pescarolo Ed Uniti, Piadena, San Martino Del Lago, Voltido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2013

*Il Ministro:* DE GIROLAMO

**14A00184**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 novembre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Green Hills - società cooperativa a responsabilità limitata», in Marino e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 238/2013 del 26 aprile 2013, con il quale la società cooperativa "Green Hills - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Marino (RM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 giugno 2013, pervenuta in data 3 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Paolo Francesco Martorana, nato a Messina il 2 aprile 1972, domiciliato in Roma, via Fosso di Fioranello, n. 46, in sostituzione del dott. Pasquale Grimaldi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A00146**

DECRETO 15 novembre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Compagnia dell'Adda - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 240/2013 del 26 aprile 2013, con il quale la società cooperativa «La Compagnia dell'Adda - Società cooperativa», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Grimaldi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 giugno 2013, pervenuta in data 3 luglio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Salvatore Pisciotta, nato a Carini (PA) il 9 settembre 1980, domiciliato in Roma, via Attilio Friggeri n. 172, in sostituzione del dott. Pasquale Grimaldi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A00147**

DECRETO 29 novembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «LA.TA. Costruzioni», in Montalbano Jonico.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.,

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il Decreto direttoriale 12/09/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale la società "LA. TA. Costruzioni - Società Cooperativa" con sede in Montalbano Jonico (MT), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Valeria Russillo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore Avv. Valeria Russillo, del 09/11/2012, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Visto il Decreto direttoriale 27/11/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale la società "LA. TA. Costruzioni - Società Cooperativa" con sede in Montalbano Jonico (MT), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Luigi Giuseppe Papaleo è stato nominato commissario liquidatore, in sostituzione dell'Avv. Valeria Russillo;

Vista la nota del commissario liquidatore Avv. Luigi Giuseppe Papaleo, del 26/09/2013, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Antonio Acinapura nato a Policoro (MT) il 19/10/1974, con studio in via M. Buonarroti snc - 75020 *Nova* Siri Scalo (MT), Codice fiscale n. CNPNTN74R-19G786C, è nominato commissario liquidatore della società "LA.TA. Costruzioni - Società Cooperativa" con sede in Montalbano Jonico (MT), Codice fisca-

le n. 01122850777, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con precedente Decreto direttoriale 12/09/2012, in sostituzione dell'Avv. Luigi Giuseppe Papaleo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 novembre 2013

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A00145**

---

DECRETO 3 dicembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Ginotrans», in Volla.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008 "Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" e il decreto ministeriale del 7/05/2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico";

Visto il Decreto Direttoriale 27.11.2012 con il quale la società cooperativa "Cooperativa Ginotrans" con sede in Volla (NA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Antonio Tozzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 05.11.2013 con la quale il Dr. Antonio Tozzi dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il Dr. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16.04.1966, codice fiscale DNCTTL66D16F839F e residente in Napoli, via del Rione Sirignano n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa "Cooperativa Ginotrans" con sede in Volla (NA), Codice fiscale n. 05748271219, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. con precedente Decreto Direttoriale 27.11.2012, in sostituzione del Dr. Antonio Tozzi, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2013

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A00142**

---

DECRETO 3 dicembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata "Tricolli" S.C.A.T.», in Ariano Irpino.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008 "Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" e il decreto ministeriale del 7/05/2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico";

Visto il Decreto Dirigenziale 06.06.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale la Società Cooperativa «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata "Tricolli" S.C.A.T.» con sede in Ariano Irpino (AV) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il Decreto Direttoriale 01.03.2013 con il quale l'Avv. Maria Rosaria Torelli è stata nominata commissario liquidatore della succitata società cooperativa, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. con precedente Decreto Dirigenziale 06.06.2011;

Vista la nota del 08.10.2013 con la quale l'Avv. Maria Rosaria Torelli dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il Dr. Antonio Schiavo nato ad Avellino il 18.02.1964, Codice fiscale n. SCHNTN64B18A509O, con studio in Ariano Irpino (AV), Viale dei Tigli n. 26/7, è nominato commissario liquidatore della società «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata "Tricolli" S.C.A.T.» con sede in Ariano Irpino (AV), Codice fiscale n. 00084650647, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. con precedente Decreto direttoriale 06.06.2011, in sostituzione dell'Avv. Maria Rosaria Torelli rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2013

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A00143**

---

DECRETO 3 dicembre 2013.

**Nomina del commissario liquidatore della «L'Aquila - Società cooperativa edilizia», in Mercogliano.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008 "Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" e il decreto ministeriale del 7/05/2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico";

Visto il Decreto Dirigenziale datato 30.01.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale Società Cooperativa "L'Aquila - Società cooperativa edilizia" con sede in Mercogliano (AV) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e art. 223 septiesdecies disp. Att. c.c., senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del 05.11.2013 con cui il Dr. Antonio Savino, in qualità di custode giudiziario, comunica che la cooperativa in questione è proprietaria di alcune unità immobiliari site nel Comune di Avellino;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato Decreto Dirigenziale 30.01.2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni patrimoniali da apprendere alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Il Dr. Antonio Schiavo nato ad Avellino il 18.02.1964, Codice fiscale n. SCHNTN64B18A509O, con studio in Ariano Irpino (AV), Viale dei Tigli n. 26/7, è nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa " L'Aquila – Società cooperativa edilizia" con sede in Mercogliano (AV), Codice fiscale n. 01737310647, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. con il succitato Decreto Dirigenziale del 30.01.2013.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2013

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A00144**

DECRETO 23 dicembre 2013.

**Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'Organismo «CNIM S.r.l.», in Roma, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società CNIM S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione generale con protocollo n. 204814 in data 11 dicembre 2013;

Acquisita la delibera del 18 ottobre 2013 (DC2013UTL558 - Prot. MISE n. 173395 del 23 ottobre 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società CNIM S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive

modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo CNIM S.r.l., con sede legale ed operativa in Via Barberini, 68 - 00187 Roma, è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 17 ottobre 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 23 dicembre 2013

*Il direttore generale:* VECCHIO

**14A00148**
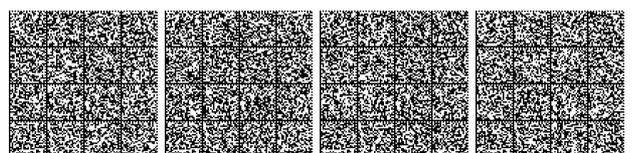
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Comunicato relativo alle elezioni del Parlamento europeo da tenersi nel maggio 2014

Si comunica che il Consiglio dell'Unione europea ha preso atto, a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, che le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno, nei vari Paesi dell'Unione, nel periodo compreso fra giovedì 22 e domenica 25 maggio 2014.

Al fine di poter esprimere il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione, gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell'Unione e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono far pervenire entro il 6 marzo 2014 al Consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 483 del 1994).

Il presente comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 408 del 1994, sarà trasmesso al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi dell'Unione, a portarlo a conoscenza degli elettori con le modalità previste dall'articolo 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

**14A00269**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Comunicato relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto n. 774/Ric del 3 maggio 2013 di rettifica del decreto n. 55/Ric del 14 febbraio 2012, limitatamente al progetto DM53699.

Con il decreto direttoriale prot. n. 774/Ric. del 3 maggio 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2013, è stato rettificato il decreto direttoriale prot. n. 55/Ric. del 14 febbraio 2012 limitatamente al progetto DM53699.

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 69/2009, il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito internet del MIUR all'indirizzo www.miur.it.

**14A00250**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equest gel orale».

*Estratto provvedimento n. 957 del 16 dicembre 2013*

Specialità medicinale per uso veterinario: EQUEST gel orale.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0020/002/IA/014/G.

Confezioni: tutte le confezioni A.I.C. n. 102720.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo, 71 - C. F. 01781570591.

Oggetto: Variazione tipo IA - A5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione responsabile della produzione e rilascio lotti da: Pfizer Olot S.L. C/Camprodon s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona Spain a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. C/Camprodon s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona Spain.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**14A00161**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Ibmm+Ark».

*Estratto provvedimento n. 971 del 19 dicembre 2013*

Medicinale veterinario ad azione immunologica: POULVAC IBMM+ARK, per tutte le confezioni: A.I.C. n. 103620.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0180/IA/010/G.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA - A.5.a: modifica del nome del sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica del nome del sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti:

da: Pfizer Olot S.L.U.

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona - Spagna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**14A00162**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Parvo ST» sospensione iniettabile per suini.**

*Estratto provvedimento n. 972 del 19 dicembre 2013*

Medicinale veterinario ad azione immunologica: SUVAXYN PARVO ST, sospensione iniettabile per suini, per tutte le confezioni A.I.C. n. 104040.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0245/001/IA/007/G.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA - A.5.a: modifica del nome del sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica del nome del sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti:

da: Pfizer Olot S.L.U.

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona - Spagna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**14A00163**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-014) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**€ 1,00**